



CITTA' DI CAVE

PROVINCIA DI ROMA

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione (1) Ordinaria

(2) Prima convocazione

Atto N. 29 del 19/07/2013	OGGETTO : APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2013.
--	--

L'anno duemilatredici il giorno diciannove del mese di luglio alle ore 15:25 si è riunito nella sala consiliare il Consiglio Comunale in (3) pubblica adunanza in seguito a determinazione del Presidente in data 11/07/2013 previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificata nei termini di Legge, come da referto del Messo Comunale.

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
UMBERTINI Massimo	X		SBARDELLA Silvestro	X	
LUPI Angelo	X		CHIALASTRI Gianluca	X	
BELTRAMME Giulio	X		MANCINI Silvia	X	
ROSSI Mauro	X		SCRIVA Francesco	X	
MANNI Leopoldo	X		LUCARELLI Ettore	X	
DAPPI Rita	X		LUCARELLI Massimo	X	
MASTROPIETRO Luca	X		DONNINI Teresa		X
FELICI Fabio	X		ABBONATO Francesco	X	
PULCINI Massimiliano	X				

Presenti N. 16

Assenti N. 1

Presiede il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Mauro Rossi.

Partecipa il Segretario Comunale, incaricato della redazione del verbale, Dott.ssa Giosy P. Tomasello.

Verificato che il numero dei Presenti è legale per validamente deliberare in (2) prima convocazione, il Sig. Presidente dichiara aperta l'adunanza.

Vengono dal Presidente nominati scrutatori i signori: Manni L. – Mancini S. - Felici.

- (1) Ordinaria o Straordinaria
(2) Prima o Seconda
(3) Pubblica o Segreta

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 25/06/2012;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme

statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

DATO ATTO che con legge 6 giugno 2013 n. 64 di conversione del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35 è stato differito al 30 settembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

DATO ATTO CHE:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
- a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Cave in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
- i soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- l'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;
- a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- in base all'art. 4, comma 12quies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione;
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata e che il comune non sostenga anche parzialmente la spesa per il ricovero presso gli istituti sopra citati;
- alla fattispecie sopra indicata, secondo l'interpretazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con la circolare n. 3DF del 18/05/2012, non si applica la quota statale del tributo;

VISTO l'art. 1, comma 380 della Legge di stabilità 2013 come modificato dall' *art. 10, comma 4-quater, lett. a), D.L. 8 aprile 2013, n. 35*, convertito, con modificazioni, dalla *L. 6 giugno 2013, n. 64* che:

alla lettera a) ha soppresso la riserva allo Stato della quota di imposta di cui al comma 11 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011;

nella lettera b) è prevista l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011*, definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 aprile 2013 per l'anno 2013 ed entro il 31 dicembre 2013 per l'anno 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del predetto Fondo è pari, per l'anno 2013, a 4.717,9 milioni di euro e, per l'anno 2014, a 4.145,9 milioni di euro. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito dell'emanazione del decreto di cui al primo periodo, è rideterminato l'importo da versare all'entrata del bilancio dello Stato. La eventuale differenza positiva tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale è versata al bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo D.P.C.M.:

c) la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui alla lettera b) è incrementata della somma di 1.833,5 milioni di euro per l'anno 2013 e di 318,5 milioni di euro per l'anno 2014; i predetti importi considerano quanto previsto dal comma 381;

d) con il medesimo D.P.C.M. di cui alla lettera b) sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di solidarietà comunale, tenendo anche conto per i singoli comuni:

- 1) degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui alle lettere a) ed f);
- 2) della definizione dei costi e dei fabbisogni standard;
- 3) della dimensione demografica e territoriale;
- 4) della dimensione del gettito dell'imposta municipale propria ad aliquota base di spettanza comunale;
- 5) della diversa incidenza delle risorse sopprese di cui alla lettera e) sulle risorse complessive per l'anno 2012;
- 6) delle riduzioni di cui al comma 6 dell'*articolo 16 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95* ⁽⁴⁾, convertito, con modificazioni, dalla *legge 7 agosto 2012, n. 135*;
- 7) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento ed in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;

e) sono soppressi il fondo sperimentale di riequilibrio di cui all'*articolo 2 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, nonché i trasferimenti erariali a favore dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna, limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati di cui ai *decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012*;

- alla lettera f) è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'*articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011*, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato *articolo 13*; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Tale riserva non si applica altresì ai fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), assoggettati dalle province

autonome di Trento e di Bolzano all'imposta municipale propria ai sensi dell'*articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23*, e successive modificazioni;

- alla lettera g) i comuni possono aumentare sino a 0.3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0.76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato *articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011* per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

- alla lettera i) gli importi relativi alle lettere a), c), e) ed f) possono essere modificati a seguito della verifica del gettito dell'imposta municipale propria riscontrato per il 2012, da effettuarsi ai sensi del comma 3 dell'articolo 5 dell'Accordo del 1° marzo 2012 presso la Conferenza Stato città e autonomie locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni compensative di bilancio.

RITENUTO per quanto sopra, allo scopo di fronteggiare la riduzione di risorse, di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di modificare le aliquote del tributo come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0.21 % (totale 0.97%);

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0.16 % (totale 0.56%);

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0.06 % (totale 0.46%) per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (e relative pertinenze) di proprietà di portatori di handicap e/o nella cui famiglia sono compresi uno o più familiari portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 con attestato di invalidità civile al 100% e aventi reddito con valore ISEE inferiore a euro 50.000,00 e previa presentazione di domanda entro e non oltre il mese di ottobre;

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0.76%) per unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C1/ e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria catastale D/7 (per questa categoria è prevista la riserva allo Stato ad aliquota di base) di proprietà dell'esercente e previa presentazione di domanda entro e non oltre il mese di ottobre;

RITENUTO inoltre di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

PRESO ATTO del D.L. 21 maggio 2013 n. 54 che *nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, volta, in particolare, a riconsiderare l'articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale, e la deducibilità ai fini della determinazione del reddito di impresa dell'imposta municipale propria relativa agli immobili utilizzati per attività produttive, per l'anno 2013 il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sospeso per le seguenti categorie di immobili:*

a) abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

b) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) terreni agricoli e fabbricati rurali di cui all'articolo 13, commi 4, 5 e 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 105 del 30/05/2013 ad oggetto " Proposta Consiglio comunale aliquote IMU 2013", immediatamente eseguibile;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Con votazione il cui esito è il seguente

Presenti 16	votanti 16	favorevoli 11	contrari 5 (Manni L. -- Lucarelli E. -
Lucarelli M. -- Chialastri G. -- Felici F.)	astenuiti 0		

D E L I B E R A

Di stabilire che la premessa si intende qui integralmente trascritta ed approvata

1) Di modificare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2013, stabilite dall'art. 13 del D.L. 201/2011, come segue:

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,21 % (aliquota 0,97%);

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,16 % (aliquota 0,56%);

- aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011, aumento dello 0,06 % (totale 0,46%) per le unità immobiliari destinate ad abitazione principale (relative pertinenze) di proprietà di portatori di handicap e/o nella cui famiglia sono compresi uno o più familiari portatori di handicap ai sensi della legge 104/1992 con attestato di invalidità civile al 100% e aventi reddito con valore ISEE inferiore a euro 50.000,00 e previa presentazione di domanda entro e non oltre il mese di luglio,

- aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011 (0,76%) per unità immobiliari destinate ad attività artigianali ed attività commerciali di vicinato al dettaglio appartenenti alle categorie catastali C/1 e C/3 nonché alle attività produttive riconducibili alla categoria catastale D/7 (per questa categoria è prevista la riserva allo Stato ad aliquota di base) di proprietà dell'esercente e previa presentazione di domanda entro e non oltre il mese di ottobre

2) di confermare la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011;

3) Di trasmettere, a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, adottando, nelle more dell'approvazione dell'apposito DM in corso di emanazione, le modalità indicate nella nota del Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, prot. n. 5343/2012 del 16/04/2012.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con successiva votazione il cui esito è il seguente:

Presenti 16	votanti 16	favorevoli 11	contrari 5 (Manni L. – Lucarelli E.
Lucarelli M. – Chialastri G. – Felici F.)		astenuti 0	

D E L I B E R A

delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

CITTA' DI CAVE

PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLA DETRAZIONE IMU PER L'ANNO 2013.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
CONTABILE (Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA'
TECNICA (Art. 49 D. Lgs. 267/2000)

favorevole

favorevole

IL RESPONSABILE DEL
II DIPARTIMENTO
(SERVIZIO FINANZIARIO)

IL RESPONSABILE
DEL III DIPARTIMENTO

Li 28/06/2013 *[Signature]*

Li 28/06/2013 *[Signature]*

Di quanto sopra viene redatto il presente verbale

IL SEGRETARIO COMUNALE

IL CONS. ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

F.to Lupi Angelo

F.to Mauro Rossi

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Cave li 7 NOV. 2013



Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

IL SEGRETARIO

DIRETTORE GENERALE

D.ssa Giosy Pierpaola Tomasello

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che, giusta attestazione del Messo Comunale, copia della presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per 15 giorni consecutivi

Dal _____ Al _____

Cave li _____

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va

Il Messo Comunale

**IL SOTTOSCRITTO
CERTIFICA**

Con la presente deliberazione

È divenuta esecutiva:

- Ai sensi dell'art. 134, 1° comma D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 in data _____
- Dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione (art. 134 comma 3° D.Lgs. 18. 8. 2000, n. 267)

Il Segretario Comunale / Il Responsabile dell'Area Amm.va